

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 250

30 marzo 2009

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE MASELLA

### MISURE E DISPOSIZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI COINVOLTI DA CRISI AZIENDALI O OCCUPAZIONALI

Oggetto consiliare n. 4540

## RELAZIONE

La grave crisi economica, che da finanziaria si sta trasformando in industriale, colpisce sempre più anche il tessuto produttivo dell'Emilia-Romagna. Sono ormai centinaia le imprese, di ogni dimensione, che si trovano in grave difficoltà ricorrendo sempre più a strumenti quali cassa integrazione guadagni e mobilità, a volte fino alla chiusura definitiva degli impianti.

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, anello economicamente più debole delle imprese, sono duramente colpiti; nei prossimi mesi, a detta dei sindacati, vi sarà un ulteriore inasprimento della situazione con migliaia di posti di lavoro a rischio.

La presente legge intende, quindi intervenire per sostenere le situazioni di grave disagio economico dei lavoratori e delle lavoratrici che a causa della crisi si dovessero venire a trovare in difficoltà.

Gli interventi proposti sono rivolti a chi si dovesse trovare in cassa integrazione, in mobilità o abbia perso il posto di lavoro a far data dall'1 gennaio 2009.

Il sostegno regionale a questi lavoratori si attua attraverso un contributo, massimo di 5.000 Euro annui per nucleo familiare, per il godimento di servizi pubblici essenziali: asilo nido, mense scolastiche, trasporti scolastici, trasporto pubblico locale, servizi idrici, gas per riscaldamento e uso domestico.

La legge prevede, inoltre, un intervento, per un importo massimo di 20.000 Euro, per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo immobiliare per la prima casa.

## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1

#### *Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna intende, attraverso questa legge, intervenire per lenire il disagio economico dei lavoratori e delle lavoratrici che a causa di crisi aziendali o occupazionali, sia temporanee che definitive, si trovino in difficoltà.

### Art. 2

#### *Interventi*

1. I lavoratori interessati da crisi aziendali o occupazionali posti in cassa integrazione possono usufruire, fino ad un massimo complessivo annuo di Euro 5.000,00 dovute dal nucleo familiare anagrafico, del beneficio della sospensione del pagamento, per l'anno 2009, delle tasse, tariffe, canoni comunque denominati che siano corrispettivo o correlati al godimento dei seguenti servizi pubblici: asili nido; mense scolastiche; trasporti scolastici; trasporto pubblico locale; servizi idrici integrati; gas per riscaldamento e usi domestici; servizi di igiene ambientale.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori che, nell'anno 2009, siano interessati dai contratti di solidarietà o posti in mobilità indennizzata.

3. Gli oneri finanziari conseguenti alla sospensione di cui ai precedenti commi e sopportati dalle aziende pubbliche e private erogatrici dei servizi sono posti a carico del bilancio regionale.

4. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le modalità ed i termini di attuazione delle presenti disposizioni.

5. I lavoratori di cui ai commi 1 e 2, nonché i lavoratori che per effetto di crisi aziendali o occupazionali abbiano perso il posto di lavoro a far data dall'1 gennaio 2009, possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate di mutuo immobiliare comprensive di capitale e interessi stipulato per l'acquisto e/o ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare.

6. Il beneficio della sospensione di cui al comma 5 può essere richiesto a fronte di postergazione delle rate di mutuo immobiliare assistita da garanzia, per un importo massimo di Euro 20.000,00.

7. Il beneficio spetta per le rate di mutuo che scadano entro il 31 dicembre 2011 e per un periodo massimo di ammortamento dello stesso mutuo di 24 mesi.

8. La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, le modalità ed i termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 del presente articolo.

### Art. 3

#### *Norme finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità.











